



Ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi per l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria

(Ordinanza sull'elenco dei Paesi per le pellicce)

del «\$SmartDocumentDate»

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 10d capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT);

visto l'articolo 5d dell'ordinanza del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché l'Irlanda del Nord (OITE-UE),

ordina:

Art. 1 Elenco dei Paesi

L'allegato contiene l'elenco dei Paesi in cui sono vietati metodi di ottenimento delle pellicce che infliggono sofferenze agli animali secondo l'articolo 10a capoverso 3 OITE-PT e l'articolo 5a capoverso 3 OITE-UE.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Dipartimento federale dell'interno:
Elisabeth Baume-Schneider

...

¹ RS 916.443.10

² RS 916.443.11

Allegato
(art. 1)

Elenco dei Paesi

Attualmente questo elenco non contiene voci.